

Legge regionale 20 luglio 1993, n. 32.

**Approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 dell'Ente parco dei Colli Euganei, ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995» è approvata la deliberazione n. 2 del 23 aprile 1993 dell'Ente parco dei Colli Euganei relativa a: «Variazione al bilancio di previsione 1993», allegata alla presente legge.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dall'1 gennaio 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 luglio 1993

Pupillo

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1993, N. 32, RELATIVA A:*

**APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ESERCIZIO 1993 DELL'ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI,  
AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 17, DELLA LEGGE REGIONALE  
27 GENNAIO 1993, N. 9**

**ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI**

Deliberazione 23 aprile 1993, n. 2.

**Variazione al bilancio di previsione 1993.**

Il Consiglio dell'ente

(omissis)

delibera

1. Di approvare le variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, di cui alla tabella allegata che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 31 lr n. 38/1989.

Il Presidente propone l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 49 della legge n. 62/1953, per ragioni d'urgenza che rendono indilazionabile l'esecutività del provvedimento.

(segue allegato)

## Allegato

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1993.

ENTRATA	DESCRIZIONE	COMPETENZA				CASSA			
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE ASSESTATA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE ASSESTATA		
Art. 101	contributo annuale a norma dell'art. 28 L.R. 15.8.84, n. 40	2.400.000.000	- 700.000.000	1.700.000.000	4.000.000.000	- 700.000.000	4.100.000.000		
<b>SPESA</b>									
Art. 180	Spese per la redazione del Piano Ambientale e dei progetti attuativi	300.000.000	- 100.000.000	200.000.000	1.216.772.910	- 100.000.000	1.116.772.910		
Art. 195	Attività di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento del patrimonio naturale e ambientale	200.000.000	- 200.000.000	---	330.000.000	- 200.000.000	130.000.000		
Art. 195	Interventi nel settore dell'agricoltura e dell'agribusiness	150.000.000	- 150.000.000	---	350.000.000	- 150.000.000	200.000.000		
Art. 210	Interventi a carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco.	150.000.000	- 60.000.000	90.000.000	220.000.000	- 60.000.000	160.000.000		
Art. 218	Acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede dell'Ente Parco ed attrezzature di servizio	300.000.000	- 150.000.000	150.000.000	340.000.000	- 150.000.000	190.000.000		
Art. 220	Interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cava abbandonate o dismesse	20.000.000	- 20.000.000	---	20.000.000	- 20.000.000	---		
Art. 230	Riqualificazione e formazione personale assegnato	20.000.000	- 20.000.000	---	32.000.000	- 20.000.000	12.000.000		
Pertanto il totale generale della entrata e della spesa è così modificato:									
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		6.573.000.000	- 700.000.000	5.873.000.000	14.855.426.905	- 700.000.000	14.155.426.905		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		6.573.000.000	- 700.000.000	5.873.000.000	14.855.426.905	- 700.000.000	14.155.426.905		

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 luglio 1993, n. 32**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 maggio 1993, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 maggio 1993, dove ha acquisito il n. 293 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in data 31 maggio 1993;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 giugno 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 giugno 1993, n. 5553;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 giugno 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 13 luglio 1993, n. 5209/22518, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento per il bilancio, controllo di gestione e credito.